



BERETTA

**FABBRICA D'ARMI
PIETRO BERETTA S.p.A.**
25063 Gardone Val Trompia, Brescia, Italia

PROTOCOLLO

P25 IR00

**Gestione delle Segnalazioni di Illeciti e Tutela del Segnalante
(c.d. Whistleblowing)**

Stato	Funzione	Data	Firma
Redatto da:	Risorse Umane	05/06/2023	Anna De Sena
Verificato da:	Qualità	05/06/2023	Davide Prezioso
Approvato da:	Organizzazione e Sistemi	07/06/2023	Daniele Bertoni

ELENCO DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

N°	Modifica Data	Pagine e paragrafi modificati	Descrizione delle aggiunte e delle varianti
00	07/06/2023	Prima emissione	

1 Indice

1	Indice	3
2	Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento	4
3	Definizioni	5
4	Ambito di applicazione oggettivo	6
5	Canale di segnalazione interna	7
6	Destinatario del canale di segnalazione interna	7
7	Gestione della segnalazione interna	8
7.1	<i>Verifica preliminare della Segnalazione</i>	8
7.2	<i>Gestione della Segnalazione</i>	8
7.3	<i>Attività di indagine interna</i>	9
7.4	<i>Chiusura della Segnalazione</i>	9
7.5	<i>Comunicazione dei risultati e reportistica</i>	10
8	Misure di protezione	10
8.1	<i>Misure di protezione a tutela del Segnalante</i>	10
8.2	<i>Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione</i>	10
9	Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante	11
10	Data Protection	12
11	Sanzioni	13
12	Canale di segnalazione esterna	13
13	Informazione e Formazione	14

2 Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento

La presente procedura si applica a Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

1. Codice Etico di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, nella versione pro tempore vigente;
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. nella versione pro tempore vigente.

3 Definizioni

ANAC	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Decreto 231	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Whistleblowing	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Destinatario	indica il Gestore delle Segnalazioni come sotto individuato
Direttiva	la Direttiva (UE) 2019/1937
GDPR	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Facilitatore	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione)
Gestore delle Segnalazioni	indica il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, destinatario e Gestore delle Segnalazioni <i>Whistleblowing</i> , con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite
Modello 231	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
Organismo di Vigilanza	l'organismo di vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
Procedura o Procedura Whistleblowing	la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [1]
Segnalante/i	coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i lavoratori subordinati (anche con rapporti di lavoro a tempo parziale, determinato o che svolgono prestazioni occasionali ecc.), collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed <i>ex dipendenti</i>
Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione	la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
Segnalazione Whistleblowing Anonima o Segnalazione Anonima	le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante
Segnalato/i	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Soggetti Collegati	i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

4 Ambito di applicazione oggettivo

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d. tutela dell'ambiente;
 - e. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g. salute pubblica;
 - h. protezione dei consumatori;
 - i. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "Segnalazioni Codice Etico").

Sebbene le Segnalazioni Codice Etico non rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing – al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione (per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta) e nell'ottica di maggior tutela dei Segnalanti – la Procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione, operando le opportune differenze laddove necessario. Pertanto, all'interno della Procedura sono evidenziate, di volta in volta, le disposizioni che non sono ritenute applicabili alle Segnalazioni Codice Etico.

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

5 Canale di segnalazione interna

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma adottata da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

[Beretta Holding \(openblow.it\)](https://berettaholding.openblow.it)

<https://berettaholding.openblow.it/#/>

La piattaforma è accessibile attraverso il sito *web* di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, mediante apposita sezione

<https://www.beretta.com/it-it/whistleblowing>

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Gestore delle Segnalazioni durante la gestione della Segnalazione Anonima potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Gestore delle Segnalazioni e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

6 Destinatario del canale di segnalazione interna

La Società ha individuato quale Destinatario e Gestore delle segnalazioni il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Nicola Perrotti.

Per eventuali Segnalazioni di fatti in cui sia direttamente coinvolto il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, le attribuzioni, le competenze e i poteri del Gestore delle Segnalazioni sono trasferiti al Presidente del Collegio Sindacale, che gestisce tali Segnalazioni nel rispetto della presente Procedura.

7 Gestione della segnalazione interna

7.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - o manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - o accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - o produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Gestore delle Segnalazioni, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d) laddove la Segnalazione non sia archiviata, provvede a coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare – in sessione congiunta – se la Segnalazione sia o meno qualificabile come una Segnalazione 231 o come una Segnalazione Codice Etico e debba essere quindi gestita dal Gestore delle Segnalazioni di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura;
- e) prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Gestore delle Segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante.

7.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- a) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni. A tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, il Gestore delle Segnalazioni esercita le attività di cui sopra coinvolgendo i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso le riunioni dell'Organismo di Vigilanza avvengono anche per il tramite della piattaforma, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Gestore delle Segnalazioni ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Gestore delle Segnalazioni ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al Segnalato durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.3 Attività di indagine interna

Il Gestore delle Segnalazioni al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza un soggetto interno o esterno alla Società. In relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, il Gestore delle Segnalazioni esercita tali attività coinvolgendo gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Gestore delle segnalazioni raccoglie le informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

7.4 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore delle Segnalazioni – ovvero l'Organismo di Vigilanza con riferimento alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico – potrà:

- a) procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalato, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- b) valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- c) concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- d) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

7.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata annualmente da parte Gestore delle Segnalazioni, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del reporting periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un'informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

8 Misure di protezione

8.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo § 8.1. e al paragrafo § 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e del Segnalato;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto, salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione del Segnalato o denunciata, se
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo §8.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo relativo).

8.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

1. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal §4 della presente Procedura);
2. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il presente Par. 8 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui Codice Etico adottato da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, nella versione pro tempore vigente.

9 Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Con riferimento ai seguenti obblighi specifici di riservatezza, è opportuno considerare, inoltre che:

- nel procedimento penale l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nel procedimento disciplinare:
 - a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 - b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

10 Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta garantisce il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali ed ha, all'uopo, definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni mediante l'individuazione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi connessi e derivanti dal trattamento dei dati personali effettuati sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati svolta secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679.

In ogni caso, ogni trattamento di dati personali conseguenti ad una Segnalazione e, più in generale alla presente Procedura, così come ogni comunicazione interna (dal Gestore delle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e/o alle funzioni direttive della Società) o esterna (alle Autorità giudiziarie o amministrative competenti) dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa privacy. In particolare, la Società ha provveduto a:

- eseguire una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali** ai sensi dell'Art 35 GDPR con riguardo al trattamento dei dati personali relativi alla Segnalazione;
- fornire idonee **informazioni** al Segnalante, al Segnalato ed ai Soggetti Collegati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR;
- garantire l'**accesso** ai dati concernenti l'identità del Segnalante solo al Gestore delle Segnalazioni;
- istruire il personale a supporto del Gestore delle Segnalazioni e deputato alla gestione delle Segnalazioni stesse al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679;
- mantenere aggiornato il **registro dei trattamenti** con riguardo ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle Segnalazioni Whistleblowing;
- individuare **misure tecniche e organizzative** idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, adottando quindi misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati come previsto dall'articolo 13 del Decreto Whistleblowing;
- **disciplinare il rapporto con il fornitore della piattaforma informatica** ai sensi dell'Art. 28 del GDPR determinando le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare la separazione dell'oggetto della Segnalazione dalle informazioni che consentono l'identificazione del Segnalante (es. la possibilità di oscurare i dati personali, soprattutto quelli relativi all'identità del Segnalante, qualora, per motivi investigativi, altri soggetti dovessero necessitare di conoscere il contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata);
- implementare un sistema che consenta la **raccolta del consenso** del Segnalante alla divulgazione della propria identità nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing;
- assicurare la corretta **gestione delle richieste di esercizio dei diritti** di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy¹.

¹ L'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. da parte del Segnalato sarà garantito compatibilmente con le esigenze di riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2023, che prevede in particolare che il diritto di accesso agli atti relativi alla Segnalazione avanzata nei suoi confronti incontra una limitazione qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto "alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Quanto alla conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni, la Società procede a:

- conservare le Segnalazioni e la relativa documentazione sulla **piattaforma informatica** per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre 5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione **dell'esito finale della procedura di segnalazione** - nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personal (articolo 12 del Decreto Whistleblowing ed articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR);

11 Sanzioni

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o dei Soggetti Collegati in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tale caso è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

Il presente paragrafo § 11 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottato da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, nella versione pro tempore.

12 Canale di segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Il presente Par. 12 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.

13 Informazione e Formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

14 Allegati

14.1 Flowchart

